

**Kantonaler Fischerei - Verband Graubünden**  
**Uniun chantunala da pestga Grischun**  
**Federazione cantonale dei pescatori grigionesi**



**Statuten – Statuts – Statuti**  
**Federazione cantonale dei pescatori grigionesi**  
**(FCPGR)**

**Federazione cantonale dei pescatori grigionesi  
(FCPGR)**

# **Statuti**

## **I. Scopo e sede**

### **Art. 1**

La Federazione cantonale dei pescatori grigionesi rappresenta e tutela gli interessi dei suoi membri e ha per scopo in particolare il mantenimento e l'incremento del patrimonio ittico nelle acque pubbliche del nostro Cantone. Essa promuove la formazione dei giovani pescatori e il cameratismo e si oppone a qualsiasi tentativo che mira a sostituire il sistema, di provata efficacia, della pesca con la patente. Per mantenere e incrementare il patrimonio ittico, la Federazione cantonale dei pescatori grigionesi gestisce un fondo per la conservazione e l'incentivazione dell'immissione di «estivali».

La sede della Federazione si trova nel luogo di residenza del Presidente cantonale in carica.

## **II. Soci**

### **Art. 2**

Sono membri della Federazione cantonale dei pescatori grigionesi:

- a) le associazioni locali dei pescatori (sezioni) del Cantone dei Grigioni con i loro soci attivi, soci onorari, soci liberi e soci veterani;
- b) i soci onorari cantonali.

La Federazione cantonale dei pescatori grigionesi è membro, assieme a tutte le sue sezioni, della Federazione svizzera di pesca. La Federazione cantonale può anche essere membro di un'altra organizzazione mantello.

Per l'esercizio della propria attività la FCPGR può pure istituire un segretariato.

### **Art. 3**

La richiesta di adesione e ammissione alla Federazione cantonale dev'essere inoltrata per iscritto alla FCPGR stessa. L'ammissione avviene, su proposta del Comitato cantonale, per mano dell'Assemblea ordinaria dei delegati (AD).

### **Art. 4**

Su proposta del Comitato cantonale possono essere nominati membri onorari persone fisiche che hanno avuto meriti particolari nell'ambito della Federazione cantonale dei pescatori grigionesi o nell'interesse della pesca cantonale in generale. Le singole sezioni o il Comitato ristretto della Federazione cantonale possono inoltrare al Comitato cantonale proposte motivate al più tardi 2 settimane prima della Conferenza dei presidenti; il Comitato cantonale le sottopone all'Assemblea dei delegati.

I soci onorari sono esentati dal versamento dei contributi.

### **Art. 5**

I soci attivi, che nel corso dell'anno civile hanno compiuto 60 anni e che da almeno 25 anni consecutivi sono membri della Federazione cantonale dei pescatori grigionesi, vengono nominati soci veterani in occasione dell'AD ordinaria. Essi ricevono il distintivo onorifico di veterano, ma non sono esentati dal pagamento dei contributi statuari.

Le sezioni devono annunciare per iscritto i propri veterani al Comitato cantonale entro il 30 novembre dell'anno in corso.

### **Art. 6**

Tutti i soci attivi delle sezioni versano un contributo annuo fissato dall'Assemblea dei delegati. Ogni socio attivo ha il diritto di ricevere un esemplare degli statuti.

Gli statuti sezionali devono essere sottoposti, al momento della richiesta di adesione, al Comitato cantonale per l'approvazione. Le sezioni sono tenute a versare annualmente al Comitato cantonale, entro il 30 novembre, i contributi annuali e a trasmettergli il resoconto dell'attività annuale. Eventuali avvicendamenti in seno al Comitato sezionale devono essere notificati immediatamente al Comitato cantonale. Di tutte le petizioni e le istanze inoltrate dalle sezioni alle autorità va trasmessa copia al Comitato cantonale .

### **Art. 7**

L'appartenenza alla Federazione cantonale cessa:

- a) a seguito di una dichiarazione scritta di dimissioni.
- b) L'espulsione ad opera della Federazione cantonale può avvenire in qualsiasi momento, qualora non venga pagata la quota sociale dell'anno in corso.
- c) per decisione dell'Assemblea dei delegati, se la rispettiva sezione ha commesso infrazioni inequivocabili dei propri obblighi.

Con le dimissioni o l'espulsione cessano tutte le pretese nei confronti del patrimonio della Federazione.

## **III. Organizzazione**

### **Art. 8**

Gli organi della Federazione cantonale sono:

- a) l'Assemblea dei delegati
- b) la Conferenza dei presidenti
- c) il Comitato cantonale
- d) i revisori dei conti

### **Art. 9**

All'Assemblea dei delegati ogni sezione ha un voto di base e in più un voto per ogni venti soci paganti oppure frazione di venti che sia superiore a dieci soci. I soci onorari della Federazione cantonale valgono come soci paganti.

Per il calcolo dei voti sezionali fanno stato i contributi annuali della quota sociale versati alla Federazione cantonale dei pescatori grigionesi.

La cassa cantonale indennizza a un delegato per sezione le spese di viaggio con un forfait di cinquanta franchi.

L'Assemblea ordinaria dei delegati viene convocata una volta all'anno, in primavera. Ha luogo un'Assemblea straordinaria dei delegati, se il Comitato cantonale lo ritiene necessario oppure se almeno cinque sezioni lo richiedono. Il Comitato cantonale fissa la data e il luogo dell'Assemblea dei delegati e lo comunica alle sezioni, ai soci onorari e a ulteriori interessati con un preavviso di 14 giorni. Il Comitato cantonale è allo stesso tempo l'ufficio dell'Assemblea dei delegati.

## **Art. 11**

L'Assemblea ordinaria dei delegati ha le seguenti competenze regolamentari:

1. nomina degli scrutatori
2. approvazione del verbale dell'Assemblea dei delegati dell'anno precedente
3. approvazione del conto annuale, del preventivo, accettazione del rapporto dei revisori e scarico agli organi della Federazione
4. fissazione della quota sociale annuale
5. deliberazione sulle proposte:
  - a) formulate dal Comitato cantonale
  - b) formulate dalle sezioni
6. nomine per la durata di carica di tre anni:
  - a) del Presidente, del Vicepresidente, dell'attuario, del cassiere, del coordinatore COGIPE
  - b) di 6 assessori che rappresentano le diverse regioni del Cantone
  - c) dei revisori dei conti
  - d) dei responsabili per le relazioni pubbliche su proposta del Comitato cantonale.
  - e) di 8 istruttori principali COGIPE
7. nomine e onorificenze
8. designazione del luogo della prossima Assemblea.

## **Art. 12**

Ogni Assemblea dei delegati regolarmente convocata è legittimata a deliberare se è presente almeno un terzo delle sezioni.

## **Art. 13**

Le proposte delle sezioni devono pervenire in forma scritta al Comitato cantonale al più tardi 2 settimane prima della Conferenza dei presidenti. Le proposte formulate senza preavviso direttamente nel corso dell'Assemblea dei delegati possono essere

dichiarate valide con una maggioranza di almeno due terzi dei presenti e sottoposte al Comitato cantonale per disamina e formulazione di una proposta.

#### **Art. 14**

Le risoluzioni avvengono per alzata di mano, a meno che venga chiesto e accettato in precedenza il voto a scrutinio segreto. Le votazioni riguardanti l'espulsione di sezioni avvengono sempre per scrutinio segreto. Per le nomine fa stato la maggioranza assoluta, per le votazioni vale la maggioranza relativa dei voti validi consegnati. I membri del Comitato cantonale e i soci non delegati hanno solo voto consultivo. Al Presidente cantonale spetta l'eventuale voto decisivo in caso di parità di voti.

#### **Art. 15**

Il Comitato cantonale convoca annualmente la Conferenza dei presidenti sezionali. In casi del tutto particolari, anche cinque sezioni possono chiedere la convocazione della Conferenza dei presidenti.

#### **Art. 16**

La durata della carica dei membri del Comitato della Federazione cantonale dei pescatori grigionesi è di tre anni, con una limitazione del mandato complessivo a dodici anni. Il Comitato ristretto è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dall'attuario, dal cassiere e dal coordinatore COGIPE. Inoltre fanno parte del Comitato cantonale sei assessori regionali.

#### **Art. 17**

I compiti del Comitato cantonale sono i seguenti:

- tutelare e promuovere coscienziosamente gli interessi della Federazione;
- proporre l'ammissione di nuove sezioni ai sensi dell'art. 3;
- convocare e svolgere l'Assemblea dei delegati e la Conferenza dei presidenti;
- attuare le decisioni delle stesse
- esaminare, trattare oppure trasmettere a chi di dovere le proposte e le mozioni delle sezioni;
- svolgere le pratiche correnti della Federazione e gestire la cassa;
- effettuare i corsi per giovani pescatori (COGIPE) in collaborazione con l'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni;
- svolgere le relazioni pubbliche nell'interesse della pesca; coltivare la collaborazione con le associazioni ambientali, i gestori delle centrali idroelettriche e le autorità;
- proteggere e conservare lo spazio vitale delle popolazioni ittiche.

## **Art. 18**

Il Presidente dirige le riunioni del Comitato, l'Assemblea dei delegati e la Conferenza dei presidenti. Il Presidente redige, a nome del Comitato cantonale, il rapporto annuale. In tutte le pratiche importanti della Federazione egli dirige l'attività assieme al Vicepresidente e detiene, assieme ad un altro membro del Comitato, diritto di firma vincolante.

Il Vicepresidente sostiene il Presidente e se necessario lo sostituisce nelle sue funzioni. L'attuario verbalizza le riunioni del Comitato, l'Assemblea dei delegati e la Conferenza dei presidenti ed esibisce il verbale alla successiva riunione risp. assemblea ai fini dell'approvazione. Inoltre è responsabile per i rapporti con i mass media e le relazioni pubbliche. Il cassiere amministra il flusso di cassa e la contabilità e presenta all'Assemblea dei delegati un resoconto annuale con chiusura dei conti al 31 dicembre.

Il coordinatore dei corsi per giovani pescatori e neopescatori organizza e coordina, in collaborazione con l'Ufficio per la caccia e la pesca, i corsi per giovani pescatori, che si svolgono annualmente nelle regioni del Cantone designate. Il coordinatore dirige le relative riunioni e guida la Commissione per la formazione.

Tutti gli ulteriori dettagli possono essere dedotti dal Regolamento COGIPE.

Gli assessori devono sostenere fattivamente gli altri membri del Comitato nelle loro funzioni e sostituirli in caso di necessità. Contemporaneamente gli assessori, quali rappresentanti regionali, curano i contatti con le sezioni e ne rappresentano gli interessi in seno al Comitato cantonale.

## **Art. 19**

I revisori dei conti, ufficialmente certificati, esaminano il flusso di cassa e la contabilità; redigono un rapporto e formulano una proposta all'attenzione dell'Assemblea ordinaria dei delegati.

## **Art. 20**

Il redattore della rivista «Bündner Fischer» (BF) deve obbligatoriamente partecipare all'Assemblea dei delegati e alla Conferenza dei presidenti. Se convocato, può pure prendere parte alle riunioni del Comitato della FCPGR. I suoi diritti e doveri sono fissati e disciplinati in un capitolato d'onori messo a punto dal Comitato cantonale.

## **IV. Finanze**

### **Art. 21**

Il patrimonio della Federazione è costituito:

- a) dai contributi annui (quote sociali) versati dai membri con obbligo di pagamento delle rispettive sezioni ai sensi dell'art. 6;
- b) dagli interessi conseguiti sul patrimonio della Federazione;
- c) da eccedenze e utili derivanti dalla formazione dei giovani pescatori, che vengono gestiti in un fondo separato;
- d) dai ricavi dell'attività di sponsoring;
- e) da altri proventi.

Le sezioni sono tenute a versare alla cassa cantonale i contributi dei soci al più tardi entro il 30 novembre dell'anno sociale in corso. Per l'ammontare di questo versamento è determinante il numero di soci dell'anno precedente. (Cfr. statuti FSP). Il capitale dev'essere investito in maniera remunerativa in titoli di massima sicurezza.

### **Art. 22**

Dalla cassa cantonale vengono finanziati:

- a) i contributi cantonali alla Federazione svizzera di pesca (FSP) oppure ad altre organizzazioni mantello;
- b) i generici costi amministrativi nonché le spese dei membri del Comitato, dei revisori dei conti e dei delegati.
- c) le rispettive indennità del Comitato ristretto, che vengono annualmente fissate e approvate in base al preventivo durante l'AD ordinaria;
- d) il gettone di presenza del Comitato cantonale, che ammonta a cinquanta franchi (CHF 50.--) per membro e seduta;
- e) i dispendi correlati ai corsi per giovani pescatori (COGIPE).

### **Art. 23**

I membri del Comitato della FCPGR come pure i revisori dei conti indicano i costi insorti e le spese che vanno loro rifeuse in un apposito modulo per le spese e lo trasmettono al cassiere entro fine dicembre.

Tutte le fatture e i conteggi delle spese devono essere verificati e vistati dal cassiere.

Per gli obblighi della Federazione risponde solo il patrimonio sociale.



## **V. Disposizioni finali**

### **Art. 24**

Il regolamento per il concorso «Petri-Heil» è consultabile quale allegato a questi statuti.

### **Art. 25**

Le proposte di revisione dei presenti statuti o di modifica di singoli articoli devono pervenire al Comitato cantonale al più tardi 2 settimane prima della Conferenza dei presidenti corredate della rispettiva motivazione. Tali richieste vengono successivamente inserite nell'ordine del giorno e la loro formulazione viene comunicata alle sezioni. La modifica degli statuti richiede la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati all'Assemblea dei delegati.

### **Art. 26**

In caso di scioglimento della Federazione cantonale dei pescatori grigionesi il capitale della Federazione disponibile a quel momento viene trasferito alla FSP, se entro 10 anni dall'avvenuto scioglimento non è stata costituita una nuova federazione che persegua gli scopi e gli obiettivi della Federazione cantonale dei pescatori grigionesi.

### **Art. 27**

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea ordinaria dei delegati della Federazione cantonale dei pescatori grigionesi del 12 aprile 2014 e sostituiscono gli statuti del 31 marzo 2001 come pure tutte le decisioni antecedenti adottate dalle Assemblee dei delegati.

Bergün, 12 aprile 2014

PER LA FEDERAZIONE CANTONALE DEI PESCATORI GRIGIONESI

Il Presidente: *Ruedi Gerhard*    Il Vicepresidente: *Franco Arpagaus*